

**REGOLAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI**

<b>Edizione 0</b>		
<b>Progressivo revisione</b>	<b>Data Approvazione del CdA</b>	<b>Stato di emissione documento</b>
00	18/11/2003	Prima Emissione
01	29/03/2011	Aggiornamento
02	22/07/2015	Aggiornamento UU.OO.
03	05/11/2015	Aggiornamento.
04	29/11/2018	Aggiornamento.
05	20/09/2019	Aggiornamento.
06	23/12/2021	Aggiornamento

***Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia***

**Regolamento Anticipazioni del Fondo Pensioni del personale  
del Gruppo BNL/BNP PARIBAS Italia**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PENSIONI DEL  
PERSONALE GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA

Premesso che

1. Il Partecipante può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, **per le sole parti comuni**, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono di seguito riportate.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dal Partecipante per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Nel caso di precedente iscrizione ad altra forma di previdenza complementare, qualora l'aderente non intenda effettuare il trasferimento in entrata, per il requisito degli 8 anni di partecipazione, occorre presentare prima di ogni richiesta idonea dichiarazione aggiornata del fondo di appartenenza attestante la data di adesione dell'interessato e che lo stesso non ha

## **Regolamento Anticipazioni del Fondo Pensioni del personale del Gruppo BNL/BNP PARIBAS Italia**

esercitato il riscatto totale. Tale dichiarazione va inviata al Fondo prima della richiesta per consentire l'attivazione dell'apposita funzione on line.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta del Partecipante e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Nessun'altra richiesta di anticipazione potrà essere richiesta ed esaminata dal Fondo fino a che non sia stata formalmente chiusa la pratica di anticipazione in corso, completa dei documenti previsti nonché liquidata.

adotta il regolamento attuativo di seguito illustrato:

### **ARTICOLO 1 - TIPOLOGIE DI ANTICIPAZIONE**

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni dello Statuto del Fondo Pensioni che consentono all'iscritto al Fondo di conseguire un'anticipazione della posizione maturata come appresso specificato:

- \* in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- \* decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- \* decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, di proprietà dell'iscritto o dei figli, degli interventi di manutenzione ordinaria, per le sole parti comuni, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- \* decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per soddisfare ulteriori sue esigenze di carattere personale e familiare.

2. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi del diritto alle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

## **Regolamento Anticipazioni del Fondo Pensioni del personale del Gruppo BNL/BNP PARIBAS Italia**

4. La somma da erogare a titolo di anticipazione viene determinata in base alla posizione individuale corrispondente al maturato al 31 dicembre dell'ultimo esercizio per il quale è stato approvato il relativo bilancio.
5. È facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo prevedere, per ciascuna tipologia di anticipazione, un budget annuale quale limite massimo erogabile.
6. In presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio a carico dell'Iscritto, è necessario allegare comunicazione su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero liberatoria di detta società.
7. In caso di impossibilità da parte dell'interessato di documentare in tutto o in parte le spese sostenute nei termini previsti per ciascuna tipologia, ovvero di dichiarazioni non corrispondenti al vero, l'anticipazione dovrà essere totalmente o parzialmente restituita. In questo caso l'importo da restituire sarà pari al corrispondente importo lordo a suo tempo detratto dalla posizione individuale; in tal caso rimarrà a carico dell'Iscritto l'espletamento della procedura necessaria per ottenere il rimborso delle ritenute versate all'Erario. Il Fondo effettua verifiche in merito alla correttezza della documentazione prodotta e si riserva la facoltà di richiedere all'iscritto informazioni e documentazione aggiuntiva.
8. L'anticipazione può essere richiesta anche più volte, nel rispetto delle causali e dei massimali previsti.

Le anticipazioni sono erogate in conformità alla normativa vigente, in particolare agli Orientamenti COVIP in materia di anticipazione agli iscritti del 10/02/2011, disponibili sul sito della Commissione [www.covip.it](http://www.covip.it) (link "Regolamentazione", "Fondi Pensione").

### **ARTICOLO 2 -ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE**

1. Per quanto attiene alle richieste di anticipazione per spese sanitarie, l'accoglimento delle stesse è subordinato al riconoscimento da parte delle competenti strutture pubbliche (A.S.L. o medico curante) della necessità della spesa per ragioni sanitarie conseguenti a situazioni gravissime e a terapie e interventi straordinari, di importo non inferiore a € 1.000,00.
2. L'anticipazione può essere concessa, fino al 75% della posizione individuale, a condizione che l'iscritto dichiari di non potersi avvalere di copertura assicurativa. Nel caso di attivazione di quest'ultima, l'anticipazione potrà essere richiesta ed ottenuta al netto di quanto corrisposto dalla Compagnia Assicurativa, come risultante da specifica attestazione della Compagnia stessa.
3. L'anticipazione può essere concessa nei sei mesi precedenti o susseguenti alla data di sostenimento della spesa, con la presentazione della seguente documentazione:

## **Regolamento Anticipazioni del Fondo Pensioni del personale del Gruppo BNL/BNP PARIBAS Italia**

- \*attestazione della competente struttura pubblica (A.S.L. o medico curante) che certifichi che le spese sanitarie sono conseguenti a situazioni gravissime per terapie e interventi straordinari ai sensi dell'art. 11 comma 7 lettera a) del D. Lgs. 252/2005
- \*fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute, corredate del relativo giustificativo di pagamento, ovvero preventivi di spesa di operatori specializzati del settore; in tal caso l'anticipazione sarà accettata e concessa a condizione che sia presentata al momento della richiesta almeno una prima fattura o ricevuta fiscale (o più fatture o ricevute fiscali) di importo complessivamente non inferiore a € 1.000,00.
- \*In caso di richiesta per spese da sostenere nell'interesse di un familiare sarà necessario presentare idonea dichiarazione che attesti il grado di parentela/stato di famiglia (anche in caso di convivenza di fatto)

L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie (viaggi, permanenza), strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

Per le spese sanitarie erogabili sulla base di preventivi di spesa, le fatture o ricevute attestanti gli oneri effettivamente sostenuti dovranno essere inoltrate contestualmente all'emissione e, comunque, entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Qualora il ciclo di terapie/interventi abbia durata superiore ai sei mesi è necessario produrre entro tale scadenza, e con periodicità semestrale, una certificazione a cura della struttura sanitaria erogante che attesti che l'intervento del medico curante è ancora in corso nonché le tempistiche di completamento previste.

Se la richiesta è a valere sulla posizione individuale di un iscritto minorenne, allegare anche apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale.

### **ARTICOLO 3 - ANTICIPAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE E RELATIVI ACCESSORI**

In caso di acquisto tramite compravendita, l'anticipazione può essere concessa solo in relazione ad acquisti effettuati nei 6 mesi precedenti o susseguenti la richiesta, con la presentazione della seguente documentazione:

- \* atto notarile relativo all'acquisto dell'abitazione; è possibile produrre anche copia del contratto preliminare o proposta di acquisto irrevocabile accettata da parte del promittente venditore, salva la necessità di produrre, il Rogito Notarile entro i 90 gg. successivi alla stipula dello stesso;
- \* Dichiarazione/mail del notaio, almeno 45 giorni prima del rogito Notarile, che attesti il periodo entro il quale sarà effettuato l'atto laddove l'iscritto non abbia ancora perfezionato l'acquisto;
- \* dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il requisito di prima casa per sé o per i figli, se il requisito stesso non è attestato dall'atto notarile;

## **Regolamento Anticipazioni del Fondo Pensioni del personale del Gruppo BNL/BNP PARIBAS Italia**

- \* certificato di residenza, entro i 18 mesi successivi al Rogito Notarile
- \* certificato di stato di famiglia.

L'acquisto della prima casa di abitazione per il figlio postula la maggiore età del figlio stesso ed il trasferimento nell'immobile acquistato, con contestuale uscita dall'originario nucleo familiare, da comprovare con certificati di stato di famiglia e di residenza.

2. In caso di costruzione della prima casa, l'anticipazione può essere concessa nei 6 mesi precedenti o susseguenti alla data di dichiarazione inizio lavori, con la presentazione della seguente documentazione:

- \* titolo di proprietà o atto di compravendita del terreno,
- \* Copia permesso di costruzione/concessione edilizia rilasciata dal Comune,
- \* Copia del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione,
- \* Copia dei bonifici bancari e fatture relative alle spese sostenute per la costruzione in proprio della prima casa di abitazione;
- \* Copia della dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio pubblico competente, a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta;
- \* dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il requisito di prima casa per sé o per i figli.

Se l'iscritto non ha ancora iniziato/ha in corso la costruzione in proprio dell'immobile: copia del contratto d'appalto o preventivi di spesa, cui seguirà l'inoltro della copia dei bonifici e delle fatture relative alle spese sostenute per la costruzione in proprio della prima casa di abitazione e della dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio pubblico competente, da trasmettere entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione. La copia delle fatture dovrà in ogni caso essere fornita entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Qualora le tempistiche di fine lavori e consegna dell'immobile non consentissero il rispetto del termine è necessario produrre, entro tale scadenza e con periodicità semestrale, una comunicazione a cura del responsabile dei lavori che attesti lo stato di avanzamento e tempistiche di completamento previste. È ammesso anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'acquisizione del terreno, a condizione che non siano trascorsi più di diciotto mesi dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita e che vi sia almeno la documentazione essenziale al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla costruzione della prima casa di abitazione, vale a dire: copia del permesso di costruire e del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione.

In caso di assegnazione della casa da parte di cooperativa, l'anticipazione può essere concessa nei 6 mesi precedenti o susseguenti alla data di assegnazione, con la presentazione della seguente documentazione:

- \* atto di assegnazione e piano finanziario;

## **Regolamento Anticipazioni del Fondo Pensioni del personale del Gruppo BNL/BNP PARIBAS Italia**

- \* dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il requisito di prima casa per sé o per i figli.
- \* Se l'iscritto non ha ancora perfezionato l'acquisto: copia atto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione ed il prezzo dell'alloggio e/o altri eventuali contratti preliminari, a cui dovrà seguire l'inoltro della copia dell'atto notarile di assegnazione definitiva da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

Si precisa che possono conseguire l'anticipazione anche coloro che abbiano acquistato/costruito/avuto in assegnazione l'abitazione 18 mesi prima della maturazione degli 8 anni di iscrizione al Fondo.

### **ARTICOLO 4 - ANTICIPAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E MANUTENZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE E SUE PERTINENZE NONCHÉ DELLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI**

L'anticipazione può essere concessa per la realizzazione di interventi di cui all'oggetto, di cui alle lettere a),b),c) e d) del comma 1, art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, perfezionati nei sei mesi precedenti o susseguenti la data della richiesta, relativamente alla prima casa di abitazione, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) nel caso di lavori sulla prima casa di abitazione e sulle relative pertinenze:
  - titolo di proprietà (ad es. atto notarile di acquisto della casa);
  - dati catastali identificativi dell'immobile (se non già presenti nel titolo di proprietà) o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;
  - certificato di residenza da cui si rilevi che l'immobile costituisce la residenza o dimora abituale del beneficiario dell'anticipazione;
  - certificato o altra documentazione ufficiale da cui si rilevi il "grado di parentela" del beneficiario dell'anticipazione nel caso di anticipazione richiesta per i figli;
  - copia del preventivo di spesa/appalto lavori, redatto dalle ditte alle quali saranno appaltati i lavori, nel quale siano dettagliati gli interventi di ristrutturazione o progetto descrittivo degli interventi;
  - certificazione delle ditte appaltatrici dei lavori, eventualmente redatta sul preventivo di spesa o sulle fatture, in cui si attesta che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa art.3, comma 1, lettere a) b) c) d) D.P.R. n°380/2001;
  - fatture e copia dei bonifici bancari per le agevolazioni fiscali sulla ristrutturazione relativi alle spese sostenute per realizzare gli interventi di ristrutturazione o, in assenza, preventivi di spesa su carta intestata della Ditta, a condizione che sia almeno acquisita la documentazione essenziale al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla realizzazione dei relativi interventi (quale, ad esempio, copia della concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) e che vi sia, al momento della richiesta, un primo bonifico o più bonifici bancari

## **Regolamento Anticipazioni del Fondo Pensioni del personale del Gruppo BNL/BNP PARIBAS Italia**

per le agevolazioni fiscali sulla ristrutturazione di un importo complessivo non inferiore a € 5.000 (IVA inclusa). Resta, in ogni caso, ferma l'esigenza di acquisire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

Gli interventi di ristrutturazione devono essere documentati in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La normativa da prendere a riferimento è quella di cui al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni della stessa legge n. 449 del 1997 in materia di detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia.

I bonifici bancari per la ristrutturazione devono riportare il codice fiscale che dà luogo alla detrazione in capo all'Iscritto ed il riferimento della fattura e della ditta.

In caso di impossibilità da parte dell'interessato di documentare in tutto o in parte le spese sostenute, ovvero di dichiarazioni non corrispondenti al vero, l'anticipazione dovrà essere totalmente o parzialmente restituita in base al punto 7 dell'art. 1. La posizione non reintegrata determinerà il blocco alle ulteriori richieste di anticipazione.

b) nel caso di lavori effettuati su parti comuni condominiali:

- titolo di proprietà (ad es. atto notarile di acquisto della casa);
- certificato di residenza da cui si rilevi che l'immobile costituisce la residenza o dimora abituale del beneficiario dell'anticipazione;
- copia della delibera assembleare attestante l'incarico per l'effettuazione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- copia delle fatture o ricevute fiscali corredate della copia del relativo giustificativo di avvenuto pagamento attestanti le spese già sostenute dall'Iscritto per l'intervento o, in assenza, una dichiarazione di impegno a trasmettere copia della documentazione definitiva attestante gli oneri sostenuti, a fronte delle somme ricevute a titolo di anticipazione.
- attestazione dell'Amministrazione Condominiale di avvenuto pagamento delle spese; tale documento dovrà essere fornito in ogni caso entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Qualora le tempistiche di fine lavori non consentissero il rispetto del termine è necessario produrre, entro tale scadenza e con periodicità semestrale, una comunicazione, a cura dell'Amministratore condominiale, che i lavori oggetto dell'anticipazione siano ancora in corso.

In caso di impossibilità da parte dell'interessato di documentare in tutto o in parte le spese sostenute, ovvero di dichiarazioni non corrispondenti al vero, l'anticipazione dovrà essere totalmente o parzialmente restituita in base al punto 7 dell'art. 1. La posizione non reintegrata determinerà il blocco alle ulteriori richieste di anticipazione.

### **ARTICOLO 5 - ANTICIPAZIONE PER ESIGENZE DI CARATTERE PERSONALE E FAMILIARE**

## **Regolamento Anticipazioni del Fondo Pensioni del personale del Gruppo BNL/BNP PARIBAS Italia**

L'anticipazione per esigenze di carattere personale e familiare viene concessa a semplice richiesta dell'interessato senza necessità di produzione di documentazione giustificativa.

Le somme complessivamente percepite per l'anticipazione in questione non possono comunque eccedere il 30 per cento della posizione individuale maturata, calcolato anche sulle eventuali precedenti anticipazioni ottenute per il medesimo titolo e non reintegrate.

### **ARTICOLO 6 -RICHIESTE INCOMPLETE**

Non verranno prese in esame le richieste di anticipazione non corredate dai documenti indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 4.

### **ARTICOLO 7 -REVOCA DELL'ANTICIPAZIONE**

1. L'anticipazione è revocata, in tutto o in parte, dal Consiglio di Amministrazione nei casi in cui:

- \* a seguito di anticipazioni richieste in base a preventivi di spesa ed atti da perfezionare, i beneficiari non provvedano ad esibire - appena possibile e comunque entro la tempistica prevista nei diversi casi di concessione dell'anticipazione (descritti nei precedenti articoli) la documentazione prevista;
- \* successivamente alla liquidazione dell'anticipazione non si realizzino o risultino non sussistenti le condizioni dichiarate al momento della richiesta.

2. In caso di revoca dell'anticipazione, l'iscritto è tenuto a rimborsare al Fondo l'importo dell'anticipazione secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 7.

### **ARTICOLO 8 - IMPOSIZIONE FISCALE**

L'anticipazione sarà assoggettata all'imposizione fiscale prevista dalla normativa vigente al momento della sua erogazione.

### **ARTICOLO 9 -FACOLTÀ DI REINTEGRO**

L'iscritto ha facoltà di reintegrare le anticipazioni percepite in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

## **ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI INVIO DELLA RICHIESTA**

La richiesta di anticipazione, deve essere effettuata attraverso la procedura web all'interno della propria area riservata, nella sezione "anticipi", secondo le indicazioni riportate nell'applicativo ed avendo cura di caricare tutti gli allegati debitamente firmati ed i documenti, ove previsti nel presente regolamento, senza necessità di inviare anche il cartaceo. La funzionalità è già profilata in funzione dell'anzianità di iscrizione al Fondo. In assenza dell'anzianità minima prevista è pertanto inibita la possibilità di farne richiesta. Non è consentito inserire richieste di anticipazione anche per diverse causali nello stesso mese. Occorre attendere la liquidazione, verificare la disponibilità residua prima di poterne inserire un'altra.

## **ARTICOLO 11 – TEMPISTICHE DI LIQUIDAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

In presenza di comparti assicurativi le operazioni di disinvestimento e di liquidazione all'iscritto potrebbero subire dei rallentamenti, soprattutto nel periodo dicembre – febbraio (anno successivo), periodo in cui le compagnie di assicurazione svolgono le consuete attività di consolidamento annuale delle riserve matematiche e di calcolo dell'imposta sostitutiva.

Il Fondo effettua la liquidazione dell'anticipazione, tramite bonifico bancario sul conto corrente delle competenze intestato all'iscritto, come indicato sul modulo di richiesta.

## **ARTICOLO 12 - MODIFICAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento, al presente Regolamento le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.